

BVGer D-4607/2014 vom 15. Dezember 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-12-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4607_2014

FR: TAF D-4607/2014 du 15 décembre 2017

IT: TAF D-4607/2014 del 15 dicembre 2017

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 18 luglio 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 4.1

Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato: egli avrebbe fornito dichiarazioni tardive e contraddittorie circa l'asserito reclutamento da parte delle autorità militari. L'interessato avrebbe menzionato di essere stato ricercato dalle autorità militari unicamente durante la seconda audizione. Dello stesso tenore sarebbero le sue dichiarazioni circa l'asserito attivismo politico esercitato in patria poiché durante la prima audizione il

richiedente avrebbe precisato di non avere svolto alcuna attività politica. Per l'autorità inferiore poi, non avere accennato alla detenzione del 2006 durata due mesi e mezzo durante l'audizione federale sui motivi d'asilo e l'insoddisfacente motivazione circa tale mancanza condurrebbe all'inverosimiglianza dell'evento stesso. Non meno contraddittorie sarebbero le sue dichiarazioni circa le minacce subite: avrebbe identificato come autori delle minacce i membri del PKK oppure del PYD ed interrogato in merito alle sigle dei suddetti partiti non avrebbe saputo precisarne il significato. Infine egli non avrebbe saputo situare cronologicamente le sue partecipazioni alle manifestazioni antigovernative in maniera coerente. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e pertanto l'autorità inferiore non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera.

E. 4.2

Con ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Egli è dell'avviso che le allegazioni tardive sarebbero giustificate dal carattere succinto e sommario dell'audizione sulle generalità. Il ricorrente non avrebbe menzionato l'arresto del 2006 poiché avrebbe preferito indicare avvenimenti più recenti: sarebbe dunque incorretto concludere all'inverosimiglianza dell'evento. Egli ribadisce che al momento attuale sarebbe ricercato dal regime per non essersi presentato al servizio militare e gli andrebbe pertanto riconosciuta la qualità di rifugiato. Inoltre vista la sua affiliazione politica, documentata con il certificato attestante la sua qualità di candidato membro del Partito curdo Yekiti siriano e le attività politiche svolte, documentate con le fotografie delle manifestazioni, vi sarebbero gli estremi per il riconoscimento della qualità di rifugiato ed egli dovrebbe essere messo al beneficio dell'asilo in Svizzera.

E. 4.3

Nel suo atto responsivo, l'autorità inferiore ha sottolineato che conformemente al certificato prodotto l'insorgente sarebbe unicamente candidato a diventare membro del Partito Yekiti e che quest'ultimo sarebbe attivo politicamente solo dal suo arrivo in Svizzera giacché nel certificato non vi sarebbe menzione alcuna di attività politiche svolte nel Paese d'origine. Ciò sarebbe dunque in piena contraddizione con la dichiarazione del ricorrente secondo la quale sarebbe stato membro attivo a far tempo dal 2011 oppure dal marzo 2012. Il suddetto certificato non sarebbe dunque in grado di confutare le argomentazioni della decisione impugnata. Circa la documentazione fotografica, l'autorità inferiore ha rilevato l'impossibilità di riconoscere il qui insorgente in alcune fotografie: egli sarebbe unicamente riconoscibile nelle manifestazioni svoltesi su suolo elvetico. Pertanto nemmeno tale materiale fotografico soccorrerebbe l'insorgente. L'autorità di prime cure ha quindi proposto la reiezione del gravame.

E. 4.4

Con osservazioni in merito alla convocazione al servizio militare (doc. 6) nonché dell'avviso di ricerca (doc. 7) inoltrati dal ricorrente come mezzi di prova, l'autorità inferiore ha innanzitutto indicato che tenuto conto della corruzione diffusa in Siria, tali documenti potrebbero essere ottenuti facilmente ed illegalmente, ragione per cui il loro valore probatorio dovrebbe essere considerato estremamente esiguo. Peraltro, i documenti depositati costituirebbero visibilmente delle fotocopie con un testo prestampato, con dei

campi compilati a mano e con apposti dei timbri. Tali documenti non presenterebbero tuttavia alcun segno di sicurezza, ragione per cui non sarebbe possibile appurarne l'autenticità. Nulla impedirebbe di ritenere che siano stati prodotti ai fini della causa. In aggiunta, l'inoltro di tali documenti sarebbe sorprendente dal momento che sarebbero sconosciute le modalità del loro ottenimento, essendo stati emessi due anni dopo l'espatrio del ricorrente, nonché qualche mese dopo la decisione dell'UFM del 18 luglio 2014. In particolare modo, l'autorità inferire sarebbe stupita del fatto che il ricorrente fosse in possesso dell'avviso di ricerca, il quale sarebbe indirizzato dalle autorità di reclutamento di al-Qahtaniya a "tutte le sezioni della regione di al-Qamishli" e quindi non all'interessato. Infine, sarebbe poco chiaro come le autorità governative siriane abbiano potuto emettere dei documenti tra il settembre 2014 ed il dicembre 2014 quando sarebbe noto che in tale periodo le autorità governative non erano più presenti al di fuori delle città di al-Qamishli e al-Hasaka.

E. 4.5

L'insorgente contesta le osservazioni della SEM ritenendo in particolare che essa non sarebbe tenuta ad esprimere la sua opinione soggettiva sulla eventuale generale diffusione di documenti falsi o falsificati in Siria, bensì di valutare oggettivamente i documenti prodotti in originale. Non vi sarebbe motivo di ridurre la probatoria dei documenti prodotti in originale soltanto per la sola ragione che altri documenti potrebbero essere eventualmente stati falsificati da altri richiedenti l'asilo. Pertanto sarebbe incomprensibile che l'autorità di prime cure abbia, su queste basi, riconosciuto un valore probatorio esiguo ai documenti. Riguardo al fatto che il documento conterrebbe dei campi prestampati, accompagnati da testi inseriti a mano, l'insorgente rileva che sarebbe d'uso comune anche dalle autorità federali redigere o autorizzare o richiedere la compilazione di documenti di questo tipo. Non sarebbe inoltre chiaro quali segni di sicurezza avrebbe dovuto contenere il documento, numerosi timbri accompagnano invero le firme e a volte sarebbero apposti sopra il testo. In Svizzera non vi sarebbero segni di sicurezza particolari nella procedura d'asilo o in altre pratiche. Il giudizio della SEM sarebbe dunque ingiusto ed arbitrario. Questi mezzi di prova sarebbero poi stati recuperati ed inviati dallo zio. L'insorgente non avrebbe potuto produrli prima poiché non c'era nessuno che riuscisse a recuperarli. Infine, l'autorità inferiore si sarebbe fondata su fonti del periodo sbagliato o dal contenuto irrilevante per ritenere che le autorità siriane non fossero più presenti ad al-Qahtaniya al momento del rilascio dei documenti. Un articolo daterebbe infatti di maggio 2014, mentre un altro non riguarderebbe in maniera specifica la zona interessata nel periodo indicato. In caso vi siano dei dubbi sull'autenticità dei mezzi di prova l'autorità avrebbe l'obbligo di ordinare un'apposita perizia. In assenza, l'autenticità dei documenti non potrebbe essere messa in dubbio.

E. 4.6

L'autorità inferiore, espressasi in duplice, rinvia alle sue osservazioni precedenti, nonché ai considerandi della decisione impugnata ed invita il Tribunale a respingere il ricorso.

E. 5.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza

ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).

E. 5.2

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6

Anzitutto va esaminato se le allegazioni del richiedente adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 6.1

Il ricorrente ha inizialmente allegato di essere stato convocato al servizio militare e di essere espatriato al fine di evitarlo (cfr. verbale 2, D36-D37; verbale 1, pag. 6). Le sue dichiarazioni risultano tuttavia sostanzialmente contraddittorie. Egli ha in un primo momento asserito di aver ricevuto una convocazione scritta (cfr. verbale 1, pag. 6), salvo poi affermare di essere stato contattato da due agenti (cfr. verbale 2, D41) e aggiungere soltanto una volta confrontato in merito di aver ricevuto una convocazione scritta un mese prima della visita degli agenti (cfr. verbale 2, D121-D122). Interrogato sulla tardività delle sue dichiarazioni egli non ha saputo fornire una spiegazione convincente, giustificandola

invano con il carattere sommario della prima audizione (cfr. verbale 2, D123-D124). Non diradano i dubbi circa la verosimiglianza nemmeno le sue dichiarazioni sulle visite degli agenti: d'un lato ha indicato che gli agenti si sarebbero presentati a casa sua un mese dopo il rilascio della sua carta d'identità, avvenuto il 10 maggio 2011 e, dall'altro lato, ha indicato che ciò sarebbe accaduto cinque mesi prima dell'espatrio nel 2012 (cfr. verbale 2, D4, D55-D56, D125). Infine, in sede ricorsuale, oltre a generali affermazioni di parte l'interessato non corrobora o apporta elementi tali da concludere alla verosimiglianza della sua chiamata alle armi.

E. 6.2

Non maggiormente verosimili risultano le dichiarazioni del richiedente circa l'asserito attivismo politico. Anche su questo punto le allegazioni risultano essenzialmente contraddittorie. L'insorgente invero dopo avere risposto per la negativa durante l'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1, pag. 6) ha inaspettatamente indicato di essere membro del Partito curdo Yekiti dal 2011 e di essere stato attivo quale agente di sicurezza del partito (cfr. verbale 2, D74-D78, D130) oppure prodotto a livello ricorsuale un documento attestante il suo attivismo politico a far tempo dal settembre del 2012 (doc. 3). La spiegazione fornita dal ricorrente - ovvero di essere stato interrogato unicamente in merito al viaggio d'espatrio (cfr. verbale 2, D113-D114) - non permette una diversa valutazione della fattispecie e getta ombra sulla verosimiglianza tutta del racconto giacché gli è stata posta esplicitamente la domanda circa le attività politiche svolte in patria (cfr. verbale 1, pag. 6). Infine, il fatto che egli non sia stato neppure in grado di indicare il significato degli acronimi dei partiti da lui stesso citati (cfr. verbale 2, D115) non fa che confermare l'inverosimiglianza del suo attivismo politico. Di conseguenza, risultano pure inverosimili le ricerche da parte delle autorità siriane (cfr. verbale 2, D90 segg.).

E. 6.3

Giova quivi rilevare come correttamente sottolineato dall'autorità inferiore che la mancata indicazione dell'arresto subito nel 2006 in audizione federale, nonostante l'invito ad indicare ulteriori problemi avuti con le autorità siriane non soccorre l'insorgente al punto da concludere che l'asserito arresto è inverosimile. Nello stesso modo la spiegazione di tale lacuna non lo soccorre: egli non avrebbe accennato a tale evento poiché non gli sarebbe stato chiesto di parlarne (cfr. verbale 2, pag. 11). Si rilevi infine che nemmeno l'allegazione ricorsuale - stereotipata e superficiale - è atta a giustificare la lacuna.

E. 6.4

Alla luce di quanto sopra, parte dei motivi d'asilo dell'insorgente risultano dunque inverosimili.

E. 7

È ora necessario analizzare la rilevanza in materia d'asilo degli ulteriori motivi d'asilo dell'insorgente.

E. 7.1

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, con seria probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.

DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 7.2

Il ricorrente ha allegato di temere di subire delle persecuzioni future a causa della partecipazione in Siria a delle manifestazioni.

E. 7.2.1

Il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del governo. Se identificate come tali, le persone che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime hanno di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). In tal senso, perché la rilevanza possa essere ritenuta, occorre che il ricorrente renda verosimile non solo la semplice partecipazione alle manifestazioni ma anche la sua conseguente identificazione da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore politico (cfr. tra le tante sentenze del TAF E-5154/2015 del 5 aprile 2017 consid. 4.5, E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1). Si può inoltre partire dal presupposto che in assenza di ulteriori elementi di esposizione sociale o di background politico, il semplice fatto di aver preso parte ad una o più dimostrazioni pubbliche non permetta di concludere ad una verosimile identificazione con conseguente rilevanza in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-7437/2016 consid. 3.1 e E-395/2015 del 28 settembre 2016 consid. 6.3).

E. 7.2.2

Secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio della guerra civile in Siria, nelle regioni curde ed in particolare nelle maggiori città curde - tra cui anche ad al-Qahtaniyah - vi sono state numerose manifestazioni che invocavano la caduta del regime. Tra fine 2011 ed inizio 2012 tali manifestazioni si sono susseguite ad una frequenza relativamente regolare (cfr. cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Numerous protests in the Kurdish regions -mass demonstration in al-Malikiyah, 22.02.2016, < <http://kurdwatch.org/?aid=2459&z=en> >; Kurdwatch [Berlin], Al-Hasakah: At least four dead after the storming of a statue of Basil al-Assad, 29.02.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2468&z=en> >; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2472&z=en> >; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Demonstrators remember the 2004 Kurdish uprising, 13.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2476&z=en> >, tutti consultati il 02.11.2017). La partecipazione popolare è stata importante, tanto che vi

sono evidenze quanto al fatto che ad una manifestazione svoltasi nel luglio del 2011 abbiano preso parte approssimativamente tra le 15'000 e le 20'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Demonstrations critical of the regime escalated in Kurdish regions, 04.07.2011, < <http://kurdwatch.org/?aid=1750&z=en> >, consultato il 02.11.2017) mentre nel marzo del 2012 si sarebbero contate ben 10'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Riots on the eighth anniversary of the 2004 unrest, 17.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2479&z=en> >, consultato il 02.11.2017). Sempre facendo riferimento alla documentazione reperibile, l'intervento delle forze di sicurezza siriane a seguito di tali avvenimenti nella regione curda non sembra essere stata particolarmente effettiva. Seppur vi siano notizie quanto ad alcuni arresti, nella maggior parte dei casi le persone fermate risultano infatti essere state velocemente rilasciate (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2472&z=en> >, consultato il 02.11.2017). Nell'analisi della fattispecie va dunque tenuto conto da una parte dell'alto numero di partecipanti alle dimostrazioni pubbliche e secondariamente della minore capacità e/o volontà repressiva delle forze di sicurezza presenti nella regione. In siffatte circostanze, può essere a giusto titolo ritenuto che il grado di esposizione necessario ad essere identificato quale oppositore politico dal governo centrale nei luoghi ora de facto appratenti alla Rojava debba rivestire una certa importanza.

E. 7.2.3

Nel caso in esame, l'interessato ha allegato di aver regolarmente partecipato a delle manifestazioni in favore della causa curda. Come visto sopra (cfr. consid. 6.2), egli non ha reso verosimile di avere svolto un ruolo particolare durante le stesse. Le fotografie prodotte (doc. 4) non permettono una diversa valutazione. Il ricorrente infatti, non risulta spiccare in particolare modo o avere assunto un ruolo importante durante le stesse, bensì ritenuto il grande numero di manifestazioni e di partecipanti, egli appare essere un semplice partecipante come migliaia di altre persone. Non avendo inoltre reso verosimile di essere stato ricercato dalle autorità siriane (cfr. consid. 6.2), il grado di esposizione dell'insorgente non può essere ritenuto sufficientemente importante e può essere escluso che egli sia stato identificato quale oppositore politico. Pertanto, nella fattispecie non vi sono elementi che permettano di ritenere un timore fondato per il richiedente di subire persecuzioni future a causa della sua partecipazione a delle manifestazioni.

E. 7.3

Proseguendo l'analisi della rilevanza dei motivi d'asilo dell'insorgente, egli allega di temere di subire delle persecuzioni rilevanti per non essersi presentato al servizio militare.

E. 7.3.1

Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9)

o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259).

E. 7.3.2

Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto rilevante ai fini della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3). La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Il fatto di sottrarsi ad un obbligo di servire o di disertare non costituiscono dei motivi di per sé sufficienti per fondare la qualità di rifugiato a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione - per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche - deve temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9).

E. 7.3.3

Nel caso che ci occupa va anzitutto osservato che il richiedente non ha reso verosimile di essere stato convocato al servizio militare prima dell'espatrio (cfr. supra consid. 6.1). Di conseguenza, con la partenza dal Paese d'origine egli non si è sottratto ad alcun obbligo militare e non può essere considerato quale renitente.

E. 7.3.4

Per quanto riguarda invece l'ordine di marcia (doc. 6) e l'avviso di ricerca per non essersi presentato (doc. 7) emessi nel 2014 ed ottenuti da uno zio del ricorrente (cfr. scritto del 22 aprile 2016) alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, il Tribunale è già stato in misura di concludere che l'interessato non presenta un profilo politico di rilievo che lasci presupporre una sua precedente identificazione da parte delle autorità siriane quale

oppositore (cfr. supra consid. 7.2.3). Pertanto, il fatto di essere stato oggetto di ricerche da parte delle autorità militari a causa della renitenza, quandonche verosimile, non è da ritenersi sufficiente per convalidare l'esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non vi è pertanto necessità di procedere ad un esame dettagliato dei mezzi di prova addotti al riguardo (cfr. al riguardo tra le tante la sentenza del Tribunale E-5026/2017 del 23 ottobre 2017, consid. 6.1).

E. 7.4

In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non giustificano la concessione dell'asilo al ricorrente.

E. 8

Nel prosieguo della sua impugnativa l'insorgente reputa di adempire le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

E. 8.1

L'insorgente ritiene che a causa del suo attivismo politico in Svizzera in seno al Partito curdo Yekiti, di cui è pure candidato a diventare membro (doc. 3), abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future.

E. 8.1.1

Codesto Tribunale ha già avuto occasione di riconoscere che le autorità siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani. Il Tribunale è tuttavia partito dal presupposto che i servizi segreti siriani si concentrano su persone con un profilo differenziato, distinguendosi da altre per essersi messe in evidenza e manifestando il loro scontento in una maniera tale da essere ritenute come persone seriamente e potenzialmente pericolose per il sistema, viste come oppositrici al regime per la particolarità delle proteste,

per la funzione specifica ricoperta e/o per le attività svolte. Non è dunque determinante l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale a causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera di apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità siriane possa essere percepito come una potenziale minaccia per il regime siriano. Il riconoscimento di motivi soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto un'esposizione qualificata (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6). Orbene, nella presente fattispecie, l'unico elemento che eventualmente potrebbe dare adito alla sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga è stato presentato all'autorità inferiore e al Tribunale in maniera molto superficiale e, come già visto (cfr. supra consid. 6.2), su alcuni punti in maniera contraddittoria. Trattasi del certificato del 31 luglio 2014 attestante la qualità dell'insorgente quale candidato membro del partito curdo Yekiti siriano (doc. 3) - sezione svizzera e delle dieci fotografie dell'insorgente durante manifestazioni e incontri di partito in Svizzera. Avantutto si rileva come il ricorrente non sia a tuttora membro di tale partito, essendo lo stesso solamente candidato a divenirlo. Secondariamente sia il suddetto certificato che le fotografie prodotte, come manifestamente ravvisabile, non provano che il ricorrente abbia un profilo come quello testé descritto (cfr. consid. 7.1). Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere al ricorrente di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato.

E. 9

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM (già UFM) pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10

Ne discende che l'autorità inferiore con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 11.1

Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 11.2

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.